

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Organismo di Mediazione del Foro di Torino

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, il presente Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in via amichevole, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

ARTICOLO 2 – L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E LA SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi anche ODM) alla presenza delle parti ovvero in via telematica secondo quanto disposto dal presente regolamento
2. La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'ODM, salvo quanto previsto dal Codice deontologico forense.
3. Presso l'ODM è depositato l'elenco generale dei mediatori, composto da distinti elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) del D.M. n. 180/2010. L'inserimento nell'elenco dei mediatori dell'Organismo avviene mediante procedura pubblica di selezione che tenga conto della specifica formazione dei singoli candidati. L'Organismo mantiene un numero di mediatori iscritti proporzionale ai procedimenti di mediazione depositati.
4. L'Organismo consente gratuitamente ai propri mediatori e agli Avvocati iscritti al Foro di Torino il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato e le problematiche connesse alla gestione di ogni singola procedura di mediazione e salvo diniego delle parti. I tirocinanti sono tenuti a rispettare il presente regolamento e sono vincolati ai medesimi obblighi del mediatore.

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:
 - a) non avere riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi, anche se con pena condizionalmente sospesa;
 - b) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, anche se con pena accessoria condizionalmente sospesa;
 - c) non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dall'esercizio della professione forense, anche se con pena accessoria condizionalmente sospesa;

- d) non essere o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;
- f) aver superato apposita procedura pubblica di selezione;
- g) possedere una specifica formazione di almeno 50 ore, e uno specifico aggiornamento almeno biennale, aventi le caratteristiche di cui all'art. 18, comma 2, lett. f) e g) del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi del medesimo articolo;
- h) essere iscritto nell'albo degli Avvocati di Torino, salvo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto dell'Organismo;
- i) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

In ogni caso, l'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, l'approvazione di capo d'incolpazione disciplinare e la sospensione cautelare dell'attività di avvocato precludono l'iscrizione.

2. Il mediatore che intende conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, sezione B del D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni, deve depositare presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

3. È requisito per la permanenza nell'elenco dei mediatori possedere la specifica formazione e i necessari aggiornamenti richiesti dalla normativa in vigore. Compete al Consiglio Direttivo effettuare le opportune verifiche.

4. I mediatori di nuova iscrizione sono tenuti a effettuare un periodo di affiancamento ai mediatori già iscritti nell'elenco generale, della durata di tre mesi e comunque per un minimo di trenta procedure di mediazione, di cui almeno due concluse con sottoscrizione dell'accordo.

5. Il rispetto del codice etico di cui all'Allegato C e degli obblighi deontologici, oltre a quanto previsto nel presente regolamento, è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo.

6. I magistrati onorari, i giudici di pace, i membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. La Segreteria Amministrativa dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria Amministrativa tiene un registro informatico con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione.

4. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;



b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale specifica per la mediazione. La comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo raccomandata A/R o PEC, una sola volta, a prescindere dall'esito della comunicazione; eventuali comunicazioni successive sono effettuate a cura della parte istante o della parte che vi abbia interesse.

Ai fini delle suddette comunicazioni, l'indirizzo elettronico certificato del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c..

6. Al fine di impedire le decadenze e interrompere le prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare con forma comprovante l'avvenuta ricezione alla parte o alle parti invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, la sola domanda di mediazione depositata, riservando la comunicazione della fissazione del primo incontro a momento successivo all'avvenuta designazione del mediatore.

7. Se la parte invitata è un Condominio, qualora i termini di comparizione per il primo incontro non consentano all'Amministratore di acquisire, ai sensi dell'art. 71 quater, comma 3 disp. att. cod. civ., la delibera assembleare che lo legittima alla partecipazione, il mediatore, a fronte di istanza scritta dell'Amministratore ai sensi dell'art. 71 quater, comma 4 disp. att. cod. civ., inoltrata con congruo preavviso via PEC all'Organismo ed al difensore della parte che ha avviato il procedimento, dispone idonea proroga della prima comparizione, che viene comunicata alle parti dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo. L'istanza di proroga può essere formulata, in alternativa, anche mediante comparizione dell'Amministratore al primo incontro.

8. La Segreteria conserva il verbale di accordo della mediazione in apposito archivio; conserva inoltre per tre anni dalla data di conclusione del procedimento esclusivamente la domanda, la dichiarazione di partecipazione, la dichiarazione di adesione, i verbali degli incontri. I difensori devono provvedere a ritirare i documenti depositati presso la Segreteria Amministrativa alla conclusione del procedimento.

9. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria Amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori, salva diversa specificazione.

10. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, le parti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del procedimento di mediazione, che l'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

11. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti e i documenti depositati dalle parti, oltre ai verbali di mediazione, di cui le parti possono richiedere copia previo rimborso dei relativi costi.

ARTICOLO 5 – DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- d) i dati identificativi del difensore della parte con allegata copia del mandato.

2. La domanda può contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- c) i dati identificativi di colui che, se necessario, partecipa e rappresenta eventualmente la parte nel procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione ai sensi dell'art. 10 c. 1 del presente Regolamento.

Nel caso di mediazione demandata alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza ed eventualmente degli atti del giudizio rilevanti per la mediazione.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'ODM con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera. La domanda di mediazione e la dichiarazione di partecipazione al primo incontro possono essere depositate anche in formato digitale, attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Organismo o il sistema di posta elettronica certificata (PEC). La sottoscrizione della domanda di mediazione e della dichiarazione di partecipazione al primo incontro devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Nell'ipotesi in cui gli atti introduttivi vengano depositati da un rappresentante, deve essere depositata idonea procura sostanziale specifica per la mediazione, ovvero i documenti giustificativi dei poteri di rappresentanza oltre a copia dei documenti di identità e del codice fiscale del rappresentante e del rappresentato.

5. Il Consiglio Direttivo preliminarmente verifica che la questione non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso delibera l'inammissibilità della domanda.

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

ARTICOLO 6 – FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non ha potere decisionale e assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori vengono inseriti, sulla base delle competenze accertate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie. Il Responsabile dell'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto della domanda e della competenza del mediatore.

4. Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco ai fini della sua eventuale designazione da parte del Consiglio Direttivo.

5. Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore comunica prontamente alla Segreteria l'accettazione dell'incarico, con sottoscrizione di apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e assenza di conflitto di interessi.

7. Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del mediatore, previa sua audizione; provvede alla sostituzione del mediatore anche in caso di mancato rispetto degli obblighi che a lui fanno capo.



8. Il Consiglio Direttivo provvede parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

9. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici esperti della materia, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti nell'Albo istituito presso il Tribunale di Torino o di altri Tribunali. La nomina del consulente da parte del Direttivo dell'ODM è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne i costi. In ogni caso è facoltà delle parti, di comune accordo, scegliere e nominare un esperto, anche non iscritto nell'Albo istituito presso il Tribunale, il cui compenso, in tal caso, è rimesso alla libera pattuizione tra i medesimi.

Con il consenso delle parti, l'elaborato potrà essere utilizzato nell'eventuale successivo giudizio.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e d'imparzialità del mediatore nonché le regole di riservatezza.

All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.

10. Nelle materie che richiedono specifiche competenze il mediatore può chiedere al Consiglio Direttivo di nominare un mediatore ausiliario che tali competenze possieda, con possibilità di avvalersi di mediatori iscritti presso altri Organismi istituiti dai Consigli degli ordini professionali. L'indennità rimane comunque fissata ai sensi dell'art. 13 del regolamento.

ARTICOLO 7 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E GARANZIE DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

1. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione e aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'ODM e quelle deontologiche.

2. Non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) quando ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri prevista dal codice di rito.

3. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza e informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

6. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non può assumere successivamente, a nessun titolo, alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

7. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:

- a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;

b) di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;

c) di percepire compensi o regalie direttamente dalle parti;

d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.

ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo dispone la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;

b) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato;

c) nel caso di approvazione di capo d'incolpazione disciplinare.

2. La sospensione cautelare viene revocata:

a) una volta divenuta definitiva la sentenza che definisce il procedimento penale;

b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento.

3. È disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) nel caso di grave inosservanza delle norme di legge e del Regolamento dell'Organismo;

c) qualora la proposta formulata ai sensi dell'art. 10, commi 5 e ss., risulti contraria ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative;

4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, del provvedimento di cancellazione viene immediatamente data notizia al Consiglio dell'Ordine di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

5. I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.

6. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico. È ammessa altresì la sospensione su richiesta motivata del mediatore.

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione inserita nel testo del verbale dell'incontro.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.



3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

ARTICOLO 10 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

2. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente, avendo preliminarmente chiarito alle parti la funzione e la modalità di svolgimento del procedimento di mediazione.

Le parti partecipano personalmente o tramite un rappresentante che, anche qualora sia il difensore della stessa, deve essere munito di procura sostanziale specifica per l'adesione e partecipazione al procedimento di mediazione, ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata.

3. Di ogni incontro di mediazione è redatto verbale da parte del mediatore. Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore che certifica l'autografia delle firme delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

5. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari e, in ogni caso, dopo che le parti abbiano precisato le rispettive domande.

6. Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 28/2010, prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti che qualora il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento allo Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

10. Nelle ipotesi di mediazione delegata dal Giudice le parti depositano copia dell'ordinanza dell'Autorità Giudiziaria e, ove richiesto dal mediatore, gli atti e i documenti di causa. Il mediatore tiene conto delle indicazioni date dal Giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata e, anche in deroga a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, su richiesta del Giudice delegante può formulare la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

11. Il verbale e l'eventuale proposta del mediatore non possono contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento e neppure riportare la proposta transattiva eventualmente formulata da una parte o indicare le ragioni del mancato accordo, salvo che tutte le parti concordino sulla verbalizzazione.

ARTICOLO 11 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione o a un successivo incontro, salvo diversa richiesta delle parti presenti all'incontro;
- b) quando una o entrambe le parti non prestano l'assenso alla prosecuzione della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche;
- c) quando le parti raggiungono o non raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti che concordemente derogano al predetto termine assumendosi ogni responsabilità in merito, nessuna esclusa, con piena manleva del mediatore e dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore indica nel verbale, anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d) del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, che il procedimento si è concluso per rinuncia ovvero con esito negativo per la mancata partecipazione di una o di alcune delle parti ovvero per il mancato consenso espresso per la prosecuzione della procedura di mediazione.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale nel quale è inserito oppure è ad esso allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto in tanti originali quante sono le parti (intese come distinti centri di interesse) più uno che rimane depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo. A ciascuna parte viene consegnato un originale del verbale e dell'eventuale accordo allegato previa verifica da parte del Consiglio Direttivo dell'avvenuto pagamento dell'indennità dovuta dalla parte.

La sottoscrizione dell'accordo di mediazione deve essere effettuata dalla parte personalmente ovvero da un rappresentante munito di procura a transigere e conciliare la mediazione instaurata, con firma autenticata da pubblico ufficiale.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta da egli formulata ai sensi del precedente articolo 10.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.



7. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

ARTICOLO 12 - LA MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs 28/2010 e ss.mm.ii., la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica, previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento. È altresì possibile, sempre previo il consenso esplicito suddetto, che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM. Le parti private possono partecipare all'incontro di mediazione da remoto da postazione separata dal proprio difensore solo se dotate di dispositivo per l'apposizione di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

2. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il procedimento di mediazione in modalità telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e/o della possibilità organizzativa dell'ODM, valutate le circostanze del caso e sentito il mediatore designato, secondo insindacabile giudizio del Direttivo dell'ODM.

3. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che partecipano da remoto si devono dotare di idonei strumenti (connessione internet, microfono e webcam operativi; smartcard per l'apposizione delle firme digitali; ecc.) per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

4. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

5. La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

6. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto e proficuo svolgimento dell'incontro.

7. Al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento dell'incontro, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati devono evitare di oscurare la telecamera (che deve essere mantenuta attiva); non possono allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e devono garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, devono attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, devono premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore può valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità.

8. L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.



9. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODM o dal mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODM.

10. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore fornisce le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.


11. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

12. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

13. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità, nonché assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

14. Nell'ipotesi in cui il mediatore riscontri l'impossibilità di svolgere l'incontro per carenza delle dotazioni tecnologiche, dispone un rinvio dell'incontro ad altra data dando atto a verbale di quanto accaduto.

15. Al termine della sessione, il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente alle parti (anche tramite i loro difensori) copia informatica del processo verbale di mediazione, affinché le stesse lo sottoscrivano (digitalmente, se dotate di firma digitale, o analogicamente in calce al testo, qualora non in possesso di firma digitale). Allo stesso modo, le parti sottoscrivono l'accordo eventualmente raggiunto. Gli avvocati sottoscrivono con firma digitale, così dichiarando l'autografia della sottoscrizione dei loro assistiti apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale e l'accordo, così sottoscritti dalle parti e dagli avvocati, vengono trasmessi telematicamente al mediatore il quale, verificate le firme digitali e apposta la propria, trasmetterà l'originale informatico come sopra formato alla segreteria dell'Organismo di Mediazione per il deposito. La sottoscrizione dovrà essere effettuata con firma digitale.



ARTICOLO 13 - INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese amministrative di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di €. 40,00 oltre Iva per le liti di valore fino ad €. 250.000,00 e di €. 80,00 oltre Iva per quelle di valore superiore, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento del deposito della dichiarazione di partecipazione ovvero al primo incontro. In caso di rinuncia alla domanda di mediazione, per qualunque motivo, è comunque dovuto l'importo delle spese amministrative di avvio del procedimento come determinate ai sensi del precedente comma.

3. Se le parti dichiarano di voler proseguire la mediazione successivamente al primo incontro informativo, le parti sono tenute in solido tra loro nei confronti dell'Organismo al versamento integrale dell'indennità di mediazione dovuta da ciascuna parte, stabilita secondo lo scaglione di riferimento come da tabella allegata (Allegato A). Ai fini della corresponsione dell'indennità, per parte deve intendersi ciascun distinto centro di interessi.

4. Il valore della lite, in base al quale è individuato lo scaglione di riferimento e, conseguentemente l'ammontare dell'indennità, è determinato a norma del codice di procedura civile dalle parti e può essere rettificato dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione del mediatore. Nel caso in cui nel corso del procedimento di mediazione il valore della controversia risulti differente da quello dichiarato dalle parti nella fase introduttiva, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del mediatore, ridetermina l'importo

dell'indennità dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Il valore può essere aumentato su accordo delle parti risultante dal verbale di mediazione.

5. L'importo dell'indennità per ciascuno scaglione di riferimento è aumentato o ridotto nelle misure e nei casi previsti dall'art. 16 del D.M. n. 180/2010 così come modificato dal D.M. n. 145/2011 e dal D.M. n. 139/2014. In particolare: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto nel caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche; d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a €. 40,00 per il primo scaglione e ad €. 50,00 per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

6. Qualora il valore del procedimento, nella fase iniziale, risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, il Consiglio Direttivo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del mediatore, ridetermina l'indennità dovuta in base al valore così rettificato.

7. L'indennità rimane fissa indipendentemente dal numero di incontri svolti ed anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari. In caso di co-mediazione o sostituzione, qualora la mediazione sia già avviata nel merito, l'indennità rimane fissa per le parti e verrà ripartita tra i mediatori.

8. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che versi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle spese di avvio e di mediazione. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, la delibera di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato, deliberata dal Consiglio dell'Ordine per la medesima controversia, o apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

9. Il beneficio dell'esonero di cui al precedente comma viene revocato nel caso in cui, all'esito del procedimento di mediazione, alla parte ammessa al beneficio venga riconosciuta una somma che comporti il superamento del limite reddituale previsto per la concessione del beneficio.

10. Il compenso per il consulente tecnico di cui all'art. 6 comma 9 viene liquidato a parte dal Direttivo dell'ODM ove la nomina dell'esperto sia stata effettuata, su accordo delle parti, dal medesimo Direttivo.

11. L'Organismo tiene un registro nel quale annota i procedimenti di cui ai commi 1 e 2. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ogni modifica del Regolamento viene approvata dal Consiglio dell'Ordine e viene comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

2. Ogni modifica del Regolamento diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia avanzato rilievi.

3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento e divenute efficaci ai sensi del precedente comma, si applicano ai procedimenti successivamente iniziati e quelle di cui all'art. 3 f) ai mediatori di nuova nomina.

TABELLA DELL'INDENNITA' PER MEDIAZIONI VOLONTARIE

Valore della lite

Indennità per ciascuna parte

Fino ad € 1.000,00	€ 65,00 + IVA
Da € 1.000,01 ad € 5.000,00	€ 130,00 + IVA
Da € 5.000,01 ad € 10.000,00	€ 240,00 + IVA
Da € 10.000,01 ad € 25.000,00	€ 360,00 + IVA
Da € 25.000,01 ad € 50.000,00	€ 600,00 + IVA
Da € 50.000,01 ad € 250.000,00	€ 1.000,00 + IVA
Da € 250.000,01 ad € 500.000,00	€ 2.000,00 + IVA
Da € 500.000,01 ad € 2.500.000,00	€ 3.800,00 + IVA
Da € 2.500.000,01 ad € 5.000.000,00	€ 5.200,00 + IVA
Oltre € 5.000.000,01	€ 9.200,00 + IVA



ALLEGATO B

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE DA REMOTO (VIDEOCONFERENZA)

1) Caratteristiche ed accesso agli incontri di mediazione da remoto.

- a. Per lo svolgimento degli incontri di mediazione da remoto con modalità telematica in videoconferenza l'Organismo di Mediazione si avvale del software "Microsoft Teams" (versione "desktop", NO smartphone/tablet), piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, in ossequio al provvedimento 10.03.2020 del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero Giustizia (Prot. Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria n. 3413.ID del 07-10.03.2020).

L'accesso alla piattaforma da parte dell'Organismo è garantito da specifiche credenziali, concesse in uso esclusivo alla Segreteria e ai mediatori.

- b. L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "riunione virtuale", creata e abilitata ad hoc dal mediatore o dalla Segreteria, che consente l'accesso in *web conference* esclusivamente alle parti, ai difensori, al consulente nominato, al mediatore ed eventualmente al funzionario della Segreteria. La "riunione virtuale" oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audio/video, è corredata da altri strumenti di interazione (*status* dell'utente, *chat*, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto di una partecipazione effettiva all'incontro.
- c. È garantito da parte del Consiglio dell'Ordine il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "riunione virtuale" stessa.
- d. Lo svolgimento dell'incontro in modalità telematica è possibile solo con il previo consenso espresso di tutte le parti aderenti alla procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 83 comma 20-bis del D.L. n. 18/2020, ed è, in ogni caso, subordinato all'insindacabile giudizio del Direttivo dell'ODM valutate le circostanze del caso e sentito il mediatore designato.

2) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

- a. L'Organismo si impegna, mediante apposita piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

- b. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali o i link di accesso forniti dall'Organismo, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

3) Svolgimento dell'incontro di mediazione e sottoscrizione dei verbali e degli accordi.

- a. Raccolto il consenso espresso di tutte le parti aderenti alla mediazione, il mediatore – per mezzo della piattaforma Teams – provvede a creare il gruppo di lavoro e a pianificare l'incontro virtuale. Il link necessario alla connessione, con indicazione del giorno e dell'orario fissati, viene trasmesso automaticamente dalla piattaforma agli indirizzi e-mail indicati dalle parti.
- b. Le parti effettuano l'accesso alla "riunione virtuale" nel giorno e nell'ora comunicati. Il mediatore provvede all'identificazione di tutti i partecipanti, e verifica che essi abbiano la dotazione tecnologica adeguata a una proficua ed effettiva partecipazione (connessione internet, microfono e webcam operativi; *smartcard* per l'apposizione delle firme digitali; ecc.), dando atto a verbale dell'accettazione dei presenti allo svolgimento dell'incontro in modalità telematica.
- c. Nell'ipotesi in cui il mediatore riscontri l'impossibilità di svolgere l'incontro per carenza delle dotazioni tecnologiche, dispone un rinvio dell'incontro ad altra data e/o con altra modalità.
- d. I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010.
- e. E' vietata ogni forma di registrazione dell'incontro o la sua riproduzione in qualsiasi forma anche fotografica o mediante il salvataggio di *screenshot*, escluse le ipotesi di formazione dei mediatori, previo consenso delle parti.
- f. Le parti private possono partecipare all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore solo se dotate di dispositivo per l'apposizione di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- g. Durante l'incontro tutti i partecipanti devono tenere attivata la funzione video; il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo il microfono dei singoli utenti a seconda delle esigenze.
- h. Durante l'incontro possono prodursi ed esibirsi documenti mediante le funzionalità garantite dalla piattaforma in uso. Il mediatore può svolgere eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione, in cui le parti possono condividere tutta la documentazione che desiderino non sia resa nota alla controparte.



- i. Il verbale e/o l'accordo viene redatto dal mediatore nel corso dell'incontro e condiviso nella "riunione virtuale" mediante le funzionalità di condivisione documenti garantite dalla piattaforma in uso; il mediatore trasmette telematicamente alle parti il documento da tutti approvato affinché possa essere sottoscritto.
- j. Il documento informatico del verbale o dell'accordo, in unico file, viene firmato digitalmente dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore. La parte non in possesso di dispositivo per l'apposizione di firma digitale provvede a stampare e sottoscrivere – insieme al proprio avvocato – il verbale o l'accordo trasmesso dal mediatore, a scansionare il documento così sottoscritto e a caricare la scansione sulla piattaforma mediante le funzioni di condivisione documenti oppure a scambiarlo con altri mezzi telematici affinché le altre parti possano provvedere a loro volta alla sottoscrizione digitale o cartacea. Il documento ottenuto dalla scansione di tutte le sottoscrizioni cartacee viene sottoscritto digitalmente dagli avvocati e dal mediatore. Le firme digitali apposte sull'unico documento digitale devono essere del medesimo formato.
- k. L'Organismo provvede alla conservazione a norma dei documenti informatici sottoscritti digitalmente.
- l. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, in caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari, qualora il mediatore lo ritenesse opportuno e vi sia l'accordo delle parti, e comunque previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, l'incontro può svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.
- m. Per quanto non specificamente disposto nei punti precedenti, alla modalità telematica di svolgimento degli incontri si applicano le previsioni del Regolamento di questo Organismo attualmente in vigore nonché l'art. 83, comma 20-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dalla L. n. 27/2020.



ALLEGATO C

CODICE ETICO PER I MEDIATORI ISCRITTI PRESSO L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO

1. Introduzione.

Lo scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Torino i principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera.

La procedura di mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti. Il mediatore deve, nella sua qualità di Terzo Neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i mediatori iscritti presso l'Organismo di Mediazione operano per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze e agli interessi delle parti, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il presente Codice Etico si intende applicabile nel rispetto delle legge in generale e del codice deontologico forense.

L'Organismo di Mediazione del Foro di Torino raccomanda ai propri mediatori di attenersi in modo scrupoloso a quanto previsto dal Regolamento di procedura in ordine ai doveri di imparzialità e incompatibilità nonché di informare per iscritto il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione qualora durante la procedura insorgano questioni di carattere etico-deontologico, contrastanti con i principi adottati dal presente documento.

2. Raccomandazioni preliminari.

Il mediatore deve, anzitutto, assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento; deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso deve sospendere immediatamente la procedura.

Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà, riservatezza e speditezza.

Qualora la domanda per accedere alla procedura sia formulata su invito del giudice, il mediatore deve preliminarmente assicurarsi che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo avendone compreso il significato e le finalità.

Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità il mediatore deve in ogni caso garantire la volontarietà e l'autodeterminazione delle parti, nello svolgimento del procedimento e nella definizione dell'accordo.

E' dovere del mediatore rinunciare all'incarico assegnatogli qualora non abbia conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione.

3. Riservatezza e confidenzialità.

Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza e tratta confidenzialmente tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.

Non devono pertanto essere oggetto di divulgazione:

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;
- l'oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

Il mediatore è dispensato dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla legge;
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferir con il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico. Le comunicazioni devono, comunque, essere strettamente confidenziali.

4. Imparzialità.

Il mediatore deve essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà, astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall'esercitare influenza a favore di una di esse.

Pertanto, qualsiasi questione che emerga prima o durante la procedura, che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso

apparente, potenziale o attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.), deve essere resa nota per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

In tal caso la procedura non può iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il mediatore possa continuare a gestirla.

5. Rispetto del principio di volontarietà dell'accordo e di autodeterminazione delle parti.

Il mediatore deve sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi, nel corso della procedura, dall'influenzarle. Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura.

Tale principio è fondamentale e imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge. In tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta e il mediatore è tenuto a informare il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore è tenuto a formulare proposte per l'amichevole composizione solo qualora le parti gliene facciano concorde richiesta. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti e si assicura che le stesse abbiano compreso le possibili conseguenze previste dalla legge nel caso in cui la parte rifiuti la proposta. In ogni caso il Mediatore nella formulazione della proposta deve rispettare l'ordine pubblico e le norme imperative.

6. Sostituzione e recesso del mediatore.

Il mediatore viene sostituito dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione nei casi previsti dal Regolamento.

Il mediatore può, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo la procedura qualora accerti che:

- una o più parti stiano strumentalizzando la procedura;
- una delle parti agisca in modo ostruzionistico o illecito;
- la procedura di mediazione non porti a nessun accordo tra le parti.

7. Divieto di accaparramento di mediazioni.

E' vietata al mediatore ogni condotta diretta all'acquisizione di mediazioni.



ALLEGATO D

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO VIENE CONSEGNATA A CIASCUNA PARTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5 DEL D.M. N. 180/2010.

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA E RESTITUIRLA ALLA SEGRETERIA AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

Per quale motivo è stata promossa l'attività di mediazione?

- Perché il tentativo era obbligatorio
- Perché il tentativo era previsto da una clausola di mediazione
- Perché il tentativo è stato sollecitato dal Giudice
- Per scelta volontaria delle Parti

Il procedimento si è concluso:

- per mancata partecipazione della/e altra/e parte/i
- è stato raggiunto un accordo di mediazione
- non è stato raggiunto alcun accordo
- le parti hanno accettato la proposta del mediatore
- il mediatore ha formulato una proposta ma le parti non hanno accettato

Esprima una valutazione sulle seguenti voci:

(1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = discreto; 4 = buono; 5 = ottimo)

A) con riferimento all'attività svolta dalla segreteria dell'Organismo:

Facilità di accesso ai locali	1	2	3	4	5
Disponibilità del personale di segreteria	1	2	3	4	5
Efficienza del personale di segreteria	1	2	3	4	5



Chiarezza delle informazioni fornite	1	2	3	4	5
Tempestività delle comunicazioni	1	2	3	4	5
Tempestività nella fissazione degli incontri	1	2	3	4	5
Efficienza e trasparenza del procedimento	1	2	3	4	5

B) con riferimento agli incontri di mediazione

adeguatezza dei locali	1	2	3	4	5
puntualità	1	2	3	4	5
trasparenza ed efficienza del procedimento	1	2	3	4	5

C) con riferimento all'attività del mediatore

disponibilità e puntualità	1	2	3	4	5
professionalità e competenza	1	2	3	4	5

D) valutazione complessiva della mediazione

Eventuali commenti e suggerimenti per migliorare l'attività di mediazione:

(Data e firma della parte che ha compilato il questionario)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torino, 11/07/2022

Il Coordinatore dell'O.d.M.
Avv. Francesco Luigi Preve

Francesco